



COMUNE DI ARCIDOSSO

(Provincia di Grosseto)

Area Polizia Municipale

Ufficio Attività Produttive - Commercio – Turismo – Agricoltura- Caccia e Pesca

58031 Arcidosso – piazza Indipendenza n. 30 – tel. 0564 966438 – Fax 0564 966010 E-mail : Lavpubbl2@comune.arcidosso.gr.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE NOLEGGIO DI VEICOLI CON CONDUCENTE

Approvato con Delibera C. C. n. 21 del 30/04/2010

In vigore dal 30/04/2010

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – PRINCIPI

Articolo 1 Principi generali e ambito di applicazione

Articolo 2 Normativa di riferimento

Articolo 3 Definizione del servizio

Articolo 4 Requisiti e ubicazione della rimessa

Articolo 5 Servizi sostitutivi o integrativi del trasporto di linea

TITOLO II - NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI

CAPO I - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 6 Titolo per l'esercizio dei servizi

Articolo 7 Cumulo dei titoli

Articolo 8 Condizioni e forme giuridiche di esercizio

Articolo 9 Tariffe per il servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti, compreso il conducente

CAPO II - REQUISITI E IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 10 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 11 Impedimenti soggettivi

Articolo 12 Numero delle autorizzazioni veicoli fino a nove posti, compreso il conducente

CAPO III - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 13 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Articolo 14 Contenuti del bando di concorso

Articolo 15 Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Articolo 16 Graduatoria

Articolo 17 Rilascio delle autorizzazioni

CAPO IV - TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 18 Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi

Articolo 19 Trasferibilità dell'autorizzazione per causa di morte del titolare

CAPO V - CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI FINO A NOVE POSTI
DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 20 Caratteristiche dei veicoli

Articolo 21 Contrassegni per i veicoli fino a nove posti

Articolo 22 Sostituzione dei veicoli

TITOLO III- VICENDE GIURIDICHE DELLE AUTORIZZAZIONI

CAPO I -VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI, INIZIO, SOSPENSIONE VOLONTARIA,
CESSAZIONE DEL SERVIZIO E VARIAZIONI NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Articolo 23 Validità delle autorizzazioni

Articolo 24 Inizio del servizio

Articolo 25 Sospensione volontaria dell'attività

Articolo 26 Cessazione

Articolo 27 Variazioni non soggette ad autorizzazione

CAPO II - OBBLIGHI, DIRITTI E DOVERI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI
PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 28 Obblighi dei conducenti

Articolo 29 Diritti dei conducenti

Articolo 30 Divieti per i conducenti

Articolo 31 Comportamento dell'utente durante il servizio

Articolo 32 Reclami ed esposti

Articolo 33 Responsabilità del titolare

CAPO III - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI
LINEA

Articolo 34 Acquisizione del servizio

Articolo 35 Interruzione del trasporto

Articolo 36 Collaborazione familiare

Articolo 37 Trasporto dei soggetti portatori di handicap

Articolo 38 Servizi con caratteristiche particolari

CAPO IV- VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 39 Addetti alla vigilanza, applicazione delle sanzioni e devoluzione dei proventi

Articolo 40 Sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 41 Cause di sospensione della licenza

Articolo 42 Cause di decadenza dell'autorizzazione

Articolo 43 Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 44 Norme transitorie, di rinvio e di adeguamento alle disposizioni del Regolamento

Articolo 45 Entrata in vigore del regolamento

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Principi generali e ambito di applicazione

1. Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione in materia di servizio di noleggio con conducente con veicoli fino a nove posti compreso il conducente sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altre forme di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.
2. Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone, dietro pagamento di corrispettivo, con veicoli fino a nove posti compreso il conducente, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Amministrazione Comunale in quanto costituiscono una prestazione di trasporto per conto di terzi.
3. Il presente regolamento non si applica al servizio di taxi, al servizio pubblico di piazza (vetturini e taxi-merci, il trasporto pubblico di linea) e comunque al trasporto di persone effettuato senza versamento di corrispettivo.

Articolo 2

Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'articolo 5 e dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e con riferimento alle seguenti norme:
 - a) articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 "Disposizioni contro la mafia" e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
 - c) legge 24 novembre 1981 n. 689 "modifiche al sistema penale" Capo I;
 - d) legge 7 agosto 1990, n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) Legge Regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti";
 - f) D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
 - g) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - h) legge 15 gennaio 1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

i) Legge Regionale del 6 settembre 1993 n. 67 “Norme in materia di trasporto persone” e successive modificazioni ed integrazioni;

j) deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 1995 n. 131 “Criteri per la redazione dei regolamenti”;

k) articolo 8, comma 1, lettera g) della legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”;

l) D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;

m) D.M. Trasporti 15 dicembre 1992 n. 572 “Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente”;

n) D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo Codice della Strada”;

o) D.M. Trasporti 20 aprile 1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”;

p) D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico dell’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

q) Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative";

r) D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 “Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

s) D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, convertito con modificazioni nella L. 27 febbraio 2009, n. 14.

2. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, comportano l’adeguamento automatico del presente regolamento.

Articolo 3

Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza che richiede una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale, presso la rimessa o la sede del vettore. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.
2. Il servizio di noleggio con conducente è quindi compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e con orari concordati di volta in volta con i richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui all'articolo 5.
3. I titolari delle autorizzazioni possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.

Articolo 4

Requisiti e ubicazione della rimessa

1. L'esercizio dell'impresa di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti, compreso il conducente è subordinato alla disponibilità nel Comune di Arcidosso di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.
2. Le rimesse dei veicoli, che possono essere anche all'aperto, devono essere ubicate in luogo privato, non di uso pubblico, con destinazione urbanistica conforme agli strumenti urbanistici vigenti, adeguatamente delimitato. Il posteggio deve essere nella disponibilità esclusiva dell'impresa di N.C.C che esercita l'attività.
3. L'idoneità della rimessa riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, di sicurezza nei luoghi di lavoro e ad ogni altra normativa attinente, è documentata o autocertificata all'atto della domanda di autorizzazione.

Articolo 5

Servizi sostitutivi o integrativi del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione, i veicoli in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizio sostitutivo o integrativo del servizio di trasporto pubblico di linea, oppure per servizi effettuati dall'Amministrazione Comunale, al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l'istituzione od il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa, a condizione che venga stipulato un contratto di servizio tra il soggetto affidatario-concessionario del servizio di trasporto pubblico di linea programmato da parte della pubblica amministrazione e i titolari dell'autorizzazione di noleggio con conducente oppure un organismo associativo dei medesimi. Il

contratto di servizio determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

TITOLO II - NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI

CAPO I - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 6

Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti, compreso il conducente, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge 21/1992 e a imprese in qualsiasi forma costituite, che svolgono le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, congiuntamente all'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, ai sensi dell' art. 2, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 218, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 10.
2. Le autorizzazioni sono cedibili soltanto ai sensi degli articoli 18 e 19 del presente regolamento.
3. Gli elementi essenziali di ogni autorizzazione sono annotati in apposito registro tenuto a cura dell'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione. A ciascuna autorizzazione è attribuito un numero progressivo di esercizio che la contraddistingue.
4. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a seguito di rinuncia, revoca o decadenza di una autorizzazione, oppure in caso di trasferimento, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.
5. L'originale o copia conforme all'originale dell'autorizzazione, con le successive comunicazioni di variazioni (subingresso e altre), deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.

Articolo 7

Cumulo dei titoli

1. È vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui al presente titolo e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.
2. In capo ad un medesimo soggetto è ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovetture fino ad un massimo del 30%, arrotondato all'unità inferiore, del numero di autorizzazioni determinato ai sensi del successivo art. 12.

3. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è riferita ad un solo veicolo e, ai sensi dell'articolo 85 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

Articolo 8

Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore familiare, o da un suo dipendente, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

2. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dall'art. 2 comma 4 della L. 218/2003 e dalle direttive regionali.

3. È consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7 comma 1 della L. 21/1992 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.

4. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

5. Il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione per conferimento deve essere comunicato da parte del legale rappresentante dell'organismo associativo, all'ufficio comunale competente, prima dell'utilizzazione dell'autorizzazione da parte dell'organismo stesso, mediante comunicazione autocertificata di quanto segue:

a) generalità e codice fiscale del presentatore della comunicazione;

b) denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA (se diversa), estremi di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto di persone dell'organismo associativo rappresentato;

c) estremi dell'atto costitutivo dell'organismo associativo a cui si conferisce;

d) estremi dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato (in attesa degli estremi di registrazione è consentito allegare certificazione notarile dell'atto in corso di registrazione);

e) generalità degli ulteriori conducenti del veicolo ed estremi della loro iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

f) dichiarazione di essere esente da tutti gli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 11, comma 1, resa da parte di tutti i soggetti tenuti (legale rappresentante e gli altri eventuali componenti l'organo di amministrazione), a norma dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 392.

6. Le variazioni della forma giuridica, della sede, del legale rappresentante e degli altri componenti l'organo di amministrazione devono essere comunicate all'ufficio comunale competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato mediante apposita comunicazione autocertificata.

7. Il titolare dell'autorizzazione comunica all'ufficio comunale competente, preventivamente all'inizio dell'attività ed in caso di variazione, l'elenco dei dipendenti, o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. La comunicazione autocertificata deve contenere i dati anagrafici, gli estremi della iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.

Articolo 9

Tariffe per il servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti, compreso il conducente

1. Sulla base dei criteri di calcolo previsti dal Decreto del Ministro dei Trasporti 20 aprile 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1993, n. 124), i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio svolto con veicoli fino a nove posti compreso il conducente, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.

2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati presso l'ufficio comunale competente prima dell'inizio dell'attività; le loro variazioni e aggiornamenti devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

4. Le tariffe minima e massima devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno del veicolo per mezzo di cartoncino plurilingue.

5. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

6. Nel caso di accesso fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la tariffa prescritta e relativa al percorso effettuato per il prelevamento, vale a dire uscita dalla rimessa.

7. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

8. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a noleggio con conducente ai sensi dell'articolo 5, si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.

CAPO II - REQUISITI E IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 10

Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti, compreso il conducente, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di un altro Stato dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani condizioni di reciprocità per l'esercizio di attività analoghe;

b) essere in possesso della patente per la guida del veicolo utilizzato per il servizio e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;

c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto di persone non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e alla Legge Regionale 6 settembre 1993, n. 67;

d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo articolo 11;

e) essere fisicamente idoneo al servizio;

f) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale è richiesto il rilascio dell'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;

g) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;

h) qualora cittadini stranieri, essere in regola con il rispetto della vigente normativa sul soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti alla Unione Europea;

i) essere munito di assicurazione, prevista dal vigente Codice della Strada, per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

j) non aver trasferito altra autorizzazione N.C.C. nei 5 anni precedenti.

2. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 4, della L. 218/2003, se trattasi si persona giuridica, i requisiti professionali devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altro soggetto delegato e legato all'impresa da rapporto di lavoro per la conduzione dei veicoli.

3. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Articolo 11

Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;

b) l'essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa ed in particolare, fatte salve successive modificazioni, integrazioni e nuove disposizioni, dalle seguenti leggi:

- 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione);

- 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);

- 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);

- 12 ottobre 1982, n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);

- 17 gennaio 1994, n. 47 (comunicazioni e certificazioni);

c) l'essere stato dichiarato fallito fino a che non sia intervenuta la dichiarazione di chiusura del fallimento a norma di legge;

d) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvi i casi di riabilitazione;

e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;

f) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, l'autorizzazione di noleggio con conducente anche nell'ambito di altri Comuni;

g) essere titolare di licenza di taxi, anche se rilasciata da altro comune.

2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Articolo 12

Numero delle autorizzazioni per veicoli fino a nove posti, compreso il conducente

1. Per il servizio di noleggio con conducente svolto con veicoli fino a nove posti compreso il conducente, l'Amministrazione Comunale calcola il numero di autorizzazioni ritenute necessarie ai fini della copertura del servizio sul territorio nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare di quanto previsto dai criteri ed indirizzi regionali in materia.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento il numero delle autorizzazioni è stabilito in n. 2.
3. L'adeguamento del numero delle autorizzazioni sarà effettuato con cadenza periodica quinquennale, partendo dal quinquennio che decorre dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO III - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 13

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui al presente titolo, sono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli .
2. Il concorso deve essere indetto entro centoventi giorni:
 - dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla adozione del presente regolamento;
 - dal momento in cui si verifichi la disponibilità in seguito a rinuncia, decadenza o revoca delle autorizzazioni, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria;
 - dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l'aumento dell'organico;.
3. Il relativo bando, approvato con determinazione del responsabile della struttura comunale competente, è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale per intero, mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e ne è data adeguata pubblicità attraverso ogni altra forma di pubblicizzazione ritenuta idonea.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
5. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

Articolo 14

Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
 - c) il contenuto della domanda di ammissione;
 - d) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - e) le cause di irricevibilità e di rigetto della domanda;
 - f) le modalità di svolgimento della selezione;
 - g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità;
 - h) l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione (titoli di servizio, titoli professionali, caratteristiche degli autoveicoli iscrizione a liste di mobilità ecc.), delle priorità e dei criteri di valutazione;
 - i) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne l'approvazione, la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - l) le indicazioni per il reperimento della modulistica e informazioni;
 - m) lo schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Articolo 15

Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni il responsabile della struttura comunale competente provvede alla nomina di una Commissione Giudicatrice.
2. La Commissione è composta dal Responsabile della struttura comunale competente con funzioni di presidente e da due membri esperti scelti all'interno dell'Ente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla categoria C .
3. Per ciascuno dei componenti di cui sopra può essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della commissione solo in caso di impedimento del titolare per gravi motivi (quali ad esempio cessazione dal servizio, trasferimento di ente, malattia) e/o per periodi inconciliabili con un corretto e tempestivo svolgimento del concorso.
4. La Commissione è convocata dal Presidente.
5. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi o, in caso di impedimento di questi, dei loro supplenti, pena la nullità delle operazioni.

6. La Commissione esamina le domande per l'ammissione dei candidati. Ai candidati non ammessi sono comunicate, le motivazioni dell'esclusione.
7. Le operazioni di scrutinio da parte della Commissione Giudicatrice si concludono entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso.
8. La Commissione redige la graduatoria di merito sulla base del punteggio conseguito in base al punteggio attribuito ai titoli di preferenza.

Articolo 16

Graduatoria

1. La graduatoria viene approvata con determinazione del Responsabile della struttura comunale competente, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed ha validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere assegnate utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.
3. La graduatoria non ha valore per autorizzazioni di nuova istituzione.

Articolo 17

Rilascio delle autorizzazioni

1. In caso di parità nella collocazione in graduatoria, all'assegnazione delle licenze si procede mediante sorteggio pubblico con un sistema trasparente ed oggettivo definito dal Responsabile della struttura comunale competente e comunicato preventivamente agli interessati.
2. Il Responsabile della struttura comunale competente, entro trenta giorni dall'adozione dell'atto di approvazione della graduatoria definitiva di cui all'articolo 16, dà comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione al vincitore o vincitori del concorso, assegnando loro un termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso ed in particolare, anche mediante presentazione di contratto, di avere la proprietà o la piena disponibilità (anche in leasing), di un veicolo da adibire all'esercizio dell'attività, con le caratteristiche di cui all'articolo 20 e quelle dichiarate come titoli di preferenza, di avere la disponibilità di una rimessa idonea nel territorio comunale, certificato medico di idoneità fisica al servizio.
3. In caso di svolgimento in forma associata del concorso, di cui all'art. 15 comma 3, i vincitori in ordine di posizionamento in graduatoria, scelgono l'autorizzazione nel Comune preferito.
4. Qualora l'assegnatario non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo è considerato rinunciatario e si procede alla sua sostituzione con il successivo concorrente sulla base della graduatoria definitivamente approvata.

5. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità.

6. Entro 10 giorni dall'immatricolazione del veicolo da adibire all'esercizio dell'attività, il titolare dell'autorizzazione NCC deve depositare presso l'ufficio comunale competente copia della carta di circolazione.

CAPO IV - TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 18

Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile con il trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa nelle forme previste dalla legge.

2. Il subingresso per atto tra vivi è comunicato contestualmente dal titolare cedente e dal subentrante, che deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, ed è consentito in presenza di almeno una delle seguenti condizioni del cedente:

a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;

b) aver compiuto sessanta anni di età;

c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per intervenuto provvedimento di revoca della patente di guida.

3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al comma 2, lettera c), deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.

4. Il subingresso deve essere comunicato entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento, con la dichiarazione degli estremi dell'atto di trasferimento (eventualmente può essere allegato certificato notarile della stipula dell'atto medesimo) e della sua registrazione, del possesso dei requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio dell'attività, i dati identificativi e la documentazione della disponibilità del veicolo che il subentrante intende utilizzare e della rimessa nel territorio comunale.

5. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione rilasciata, anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o a seguito di cessione da parte di altro titolare.

6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, il trasferente, entro sessanta giorni dalla comunicazione di subingresso, deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Trasporti Terrestri.

Articolo 19

Trasferibilità dell'autorizzazione per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione per l'esercizio di attività di noleggio con conducente di cui al presente titolo può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni dal decesso del titolare, pena la decadenza, ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
2. Gli eredi devono comunicare all'ufficio comunale competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. La dichiarazione di successione, qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione, deve essere depositata in copia presso il medesimo ufficio comunale.
3. Al titolare deceduto può subentrare uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio. In tal caso si rende necessaria la produzione di rinuncia scritta da parte degli altri eredi aventi diritto a subentrare nell'attività.
4. Gli eredi minori appartenenti al nucleo familiare deceduto, tramite il tutore designato ed autorizzato dal Giudice Tutelare, possono avvalersi della facoltà di continuare il servizio avvalendosi di altre persone (collaboratori familiari, dipendenti) iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto di persone non di linea e in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento del servizio oppure affidare in gestione temporanea dell'azienda o suo ramo ad altri soggetti in possesso dei medesimi requisiti, fino al raggiungimento, da parte degli eredi minori, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale.
5. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto trasferiscano l'azienda o ramo d'azienda di noleggio con conducente ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, da parte del subentrante e degli eredi deve pervenire al comune, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla stipula dell'atto di trasferimento, pena la decadenza, la comunicazione di subingresso, con la dichiarazione degli estremi dell'atto di trasferimento e della sua registrazione (eventualmente può essere allegato certificato notarile della stipula dell'atto medesimo), del possesso dei requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio dell'attività, i dati identificativi e la documentazione della disponibilità del veicolo che il subentrante intende utilizzare e della rimessa nel territorio comunale.
6. La mancata comunicazione di subingresso nei termini di cui ai precedenti commi è considerata come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.
7. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

CAPO V- CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI FINO A NOVE POSTI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 20

Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente di cui al presente titolo devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente, ivi compreso l'obbligo di assicurazione di cui all'art. 10 comma 1 lettera i);
- c) avere facile accessibilità;
- d) avere un bagagliaio capace di contenere carrozzelle pieghevoli per disabili ed eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo, oppure, qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, osservare tutte le prescrizioni in materia previste dalle norme vigenti;
- e) essere omologati per non più di 9 posti compreso il conducente;
- f) essere in regola con la vigente normativa in materia di circolazione stradale dei veicoli, ivi comprese tutte le disposizioni in materia di riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- g) avere le caratteristiche dichiarate, come titoli di priorità, in sede di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione;
- h) avere esposto in modo ben visibile all'interno l'avviso di divieto di fumo.

2. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 15, comma 8, della L.R. 11 agosto 1999, n. 49, possono essere stabiliti criteri limitativi sulla vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove autorizzazioni che per quelli destinati a sostituire i mezzi esistenti.

Articolo 21

Contrassegni per i veicoli fino a nove posti

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo leggibile dall'esterno recante le seguenti scritte:

- "NOLEGGIO" a caratteri neri;
- Comune di Arcidosso, a caratteri neri;
- Lo stemma del comune;

2. I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione, con le seguenti scritte:

- nella parte superiore : Comune di Arcidosso a caratteri neri e stemma;
- nella parte centrale: N.C.C. - Autorizzazione N.____, a caratteri neri;

3. Sul cruscotto anteriore, visibile da parte degli utenti, deve essere apposto un contrassegno indicante la scritta: NCC – Comune di Arcidosso - n° di autorizzazione.

4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati e depositati presso l'ufficio comunale competente.

Articolo 22

Sostituzione dei veicoli

1. In caso di sostituzione del veicolo, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso, il numero di telaio, mentre la targa può essere comunicata successivamente all'immatricolazione. Il titolare deve dichiarare che il veicolo risponda alle caratteristiche indicate all'art. 20 o definite dalla vigente normativa, e sia dotato dei contrassegni di cui all'articolo 21. L'Ufficio rilascia apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione, fatti salvi le verifiche e i controlli sulla sussistenza dei requisiti.

2. Entro 30 giorni dall'immatricolazione il titolare dell'autorizzazione NCC deve depositare presso l'ufficio comunale competente copia della carta di circolazione del veicolo da adibire all'esercizio dell'attività.

TITOLO III - VICENDE GIURIDICHE DELLE AUTORIZZAZIONI

CAPO I -VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI, INIZIO, SOSPENSIONE VOLONTARIA, CESSAZIONE DEL SERVIZIO E VARIAZIONI NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Articolo 23

Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il servizio di trasporto di persone mediante noleggio di veicoli con conducente hanno validità a tempo indeterminato.
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Fatta salva la verifica tecnica di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente devono essere sottoposti prima dell'immatricolazione o dell'aggiornamento della carta di circolazione e dell'inizio del servizio e, successivamente, secondo necessità, a controllo da parte dell'ufficio comunale competente, anche tramite la Polizia Municipale, al fine di accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento
4. Qualora nel corso della verifica venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, l'ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a sessanta giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione Comunale procede alla sospensione delle autorizzazioni relative, fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate, si applicano le norme di cui all'articolo 43.
5. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed orario indicato. In difetto, salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati, si applica la sanzione della revoca del titolo autorizzatorio, previa diffida.

Articolo 24

Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione o di comunicazione del subingresso.
2. Qualora detto titolare, per gravi e comprovati motivi, non possa attivare la stessa entro i novanta giorni previsti potrà ottenere solo una proroga di ulteriori novanta giorni.

Articolo 25

Sospensione volontaria dell'attività

1. L'attività di noleggio con conducente può essere interrotta per un periodo massimo di due mesi continuativi e comunque non superiore a tre mesi nell'arco di un anno.
2. Qualora l'attività sia esercitata in forma individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
 - a) usufruire di un periodo di ferie non superiori a trenta giorni lavorativi, anche frazionati, nell'arco dell'anno solare;
 - b) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - c) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - d) assistenza ai figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) e successive modificazioni.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

Articolo 26

Cessazione

1. In caso di cessazione definitiva dell'attività, con riferimento a una o più autorizzazioni, deve esserne data comunicazione al competente ufficio comunale entro trenta giorni riconsegnando l'autorizzazione.

Articolo 27

Variazioni non soggette ad autorizzazione

1. Le variazioni della denominazione o ragione sociale dell'impresa, della sede, del legale rappresentante e degli altri componenti l'organo di amministrazione devono essere comunicate al comune entro sessanta giorni.
2. Il cambio di residenza o di domicilio dei conducenti (noleggiatore, collaboratori familiari e dipendenti), la variazione dell'ubicazione della rimessa, le modifiche delle caratteristiche del veicolo, le variazioni dei dati identificativi dello stesso devono essere comunicate al comune entro il termine di venti giorni, nonché, eventuali notifiche delle Prefetture relative alla sospensione della patente o al ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione.
3. Le variazioni di cui ai commi 1 e 2 non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione.

CAPO II - OBBLIGHI, DIRITTI E DOVERI DEI CONDUCENTI

DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 28

Obblighi dei conducenti

1. I conducenti dei veicoli destinati a noleggio con conducente, durante l'espletamento del servizio, hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia, di decoro, di igiene interna ed in perfetto stato di efficienza;
- c) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- d) tenere nel veicolo, oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione e copia del presente regolamento;
- e) presentare il veicolo all'ufficio competente o alla Polizia Municipale, quando richiesto, per le opportune verifiche;
- f) riparare immediatamente i guasti al contachilometri e al cronotachigrafo e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, del guasto deve esserne informato il cliente;
- g) comunicare immediatamente all'ufficio comunale competente o alla Polizia Municipale i casi di impedimento all'esercizio dell'attività per incidenti stradali avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio e quant'altro;
- h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) essere ordinato e curato nella persona;
- l) depositare al competente ufficio comunale, entro ventiquattro ore dal rientro in sede, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
- m) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato, nel rispetto della disciplina vigente sulla circolazione stradale;
- n) caricare i bagagli dei viaggiatori, salvo che il trasporto sia incompatibile con la capienza massima stabilita per il veicolo e/o danneggi lo stesso;
- o) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- p) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- q) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;

- r) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
- s) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo causa di forza maggiore;
- t) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- u) riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.
- v) tenere presso la sede o la rimessa, a disposizione del cliente e di chiunque ne abbia interesse, le condizioni tariffarie minima e massima praticate e depositate presso l'ufficio competente del comune come previsto dal precedente articolo 9.

Articolo 29

Diritti dei conducenti

1. I conducenti dei veicoli destinati a noleggio con conducente, durante l'espletamento del servizio, hanno il diritto di:

- a) richiedere all'utente un anticipo dell'importo pattuito o presunto qualora l'utente risulti notoriamente insolvente, o nel caso che il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare per l'utente una spesa rilevante; per rilevante si intende una spesa di almeno cento euro; l'anticipo richiesto comunque non può essere superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
- b) rifiutare il trasporto di animali, salvo si tratti di cani accompagnatori di non vedenti;
- c) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
- d) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio o pericolo alla circolazione stradale;
- e) rifiutare il servizio qualora il cliente pretenda di essere accompagnato per effettuare vendite porta a porta o assimilabili;
- f) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
- g) richiedere all'utente il risarcimento del danno arrecato in qualunque modo al veicolo;
- h) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto.

Articolo 30

Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:

- a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata causa di forza maggiore o di pericolo;
- b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) usare, verso gli utenti ed i colleghi, comportamenti non corretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
- e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- f) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- g) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione oltre che dal regolamento comunale vigente in materia;
- h) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- i) trasportare propri animali;
- l) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
- m) esercitare il servizio con orari e tariffe e per itinerari prestabiliti e assimilabili a quelli di linea, salvo quanto previsto dall'articolo 5;
- n) deviare di propria iniziativa dal percorso più economico che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
- o) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto;
- p) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Articolo 31

Comportamento dell'utente durante il servizio

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare durante il trasporto;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;

d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;

e) pretendere che il trasporto venga prestato in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Articolo 32

Reclami ed esposti

1. Gli utenti del servizio di noleggio di veicoli con conducente che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al competente ufficio comunale, indicando gli estremi dell'autorizzazione N.C.C. e del veicolo.

2. Il responsabile della struttura comunale competente procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

Articolo 33

Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO III - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 34

Acquisizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore.

2. Al noleggiatore è vietato sostare su spazi ed aree pubbliche in attesa dell'acquisizione del servizio, salvo quanto previsto dall'articolo 5.

3. Eventuali deroghe al divieto di cui al comma 2 dovranno essere debitamente autorizzate conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Articolo 35

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Articolo 36

Collaborazione familiare

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi, oltre ai dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.

2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile.

3. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali;

4. Il titolare di autorizzazione che nello svolgimento del servizio intenda avvalersi della collaborazione di familiari deve, preventivamente, comunicare al comune i nominativi e le generalità complete dei collaboratori familiari, corredati dei documenti, anche sotto forma di autocertificazione, comprovanti il possesso dei requisiti professionali.

5. L'esercizio del servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, è assoggettato a dichiarazione di inizio di attività da presentarsi preventivamente al comune, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività;

c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;

d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21;

e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL.

6. Qualora dall'esame della documentazione e dalle verifiche risulti la non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'articolo 230-bis del codice civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti, il responsabile della struttura comunale competente dispone il divieto del proseguimento della collaborazione.

7. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare e le variazioni relative ai dipendenti devono essere comunicate al Comune entro quindici giorni.

8. I titolari di autorizzazione non possono assentarsi dal lavoro per un periodo superiore a due mesi; possono essere sostituiti da collaboratore familiare per i casi di assenza previsti dal presente regolamento, con le modalità e presentando la documentazione indicata.

9. Il titolare dell'autorizzazione ha il compito di accertare che i propri dipendenti o collaboratori familiari siano a conoscenza del presente regolamento e delle nozioni fondamentali relative all'espletamento del servizio.

Articolo 37

Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

2. Il servizio può essere svolto anche con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.

3. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozine pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

4. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

Articolo 38

Servizi con caratteristiche particolari

1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, anche tramite i propri organismi associativi, possono stipulare convenzioni con pubbliche amministrazioni, enti, associazioni ed imprese al fine di prevedere particolari condizioni per l'effettuazione del servizio.

CAPO IV- VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 39

Addetti alla vigilanza, applicazione delle sanzioni e devoluzione dei proventi

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata al Corpo di Polizia Municipale, agli organi di polizia stradale individuati dall'articolo 12 del Codice della Strada e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'articolo 57 del codice penale.
2. Alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si procede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81.

Articolo 40

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che ad una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni generali contenute nelle sanzioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
3. Chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone, senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo prevista dall'art. 3 della legge R.T. n. 67/93 e successive modificazioni e dall'art. 6 legge 21/91 è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 5.164,00.
4. Qualora l'illecito sia commesso da un collaboratore o da un dipendente dell'impresa di noleggio, l'accertamento deve essere contestato anche al titolare dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

Articolo 41

Cause di sospensione della licenza.

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa per un periodo non inferiore a 1 giorno e non superiore a sei mesi qualora sia accertata la violazione:
 - a) delle modalità di acquisizione della corsa;
 - b) delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi;
 - c) delle tariffe vigenti.
2. L'ufficio avvia il procedimento anche nel caso in cui per la terza volta nell'arco di un anno siano comunque accertate violazioni alle altre disposizioni del presente regolamento.
3. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione viene determinato tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva. Nel caso in cui lo stesso tipo di violazione

venga ripetuta, il numero di giorni del provvedimento interdittivo di sospensione dell'autorizzazione viene raddoppiato rispetto all'ultimo provvedimento adottato.

4. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Funzionario Responsabile, anche nei casi seguenti:

a) Fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzato della sostituzione del veicolo, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente ufficio comunale e senza provvedere all'immatricolazione ad uso di n.c.c. La sospensione non può avere durata superiore a 180 giorni.

b) Fino alla regolazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della L. 15/01/1992 n. 21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci.

c) Fino alla sostituzione del contachilometri nel veicolo adibito a servizio di n.c.c., qualora lo stesso risulti imperfetto o comunque alterato.

d) Qualora sia accertata la violazione degli artt. 186 e 187 del codice della strada, l'ufficio procede immediatamente alla sospensione dell'autorizzazione. Il provvedimento di sospensione è efficace per tutto il periodo di sospensione della patente, essendo onere del titolare dell'autorizzazione, comunicare all'Amministrazione Comunale l'avvenuta restituzione della patente.

5. In caso di violazione commessa da un collaboratore familiare o da un dipendente il provvedimento è adottato anche nei confronti del titolare della licenza, in quanto responsabile in solido con lo stesso.

6. A seguito del provvedimento di sospensione, i titoli autorizzati devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio. La riconsegna al titolare dei suddetti documenti è effettuata al termine del periodo di sospensione comminato.

7. L'Ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento di sospensione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione degli atti di competenza.

Articolo 42

Cause di decadenza dell'autorizzazione.

1. La pronuncia di decadenza dell'autorizzazione, è prevista nei seguenti casi:

a) Quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per esercizio dell'attività previsti dalla legge e dal presente regolamento.

b) Per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni salvo i casi di forza maggiore.

c) Mancato inizio del servizio nei termini stabiliti del presente regolamento.

d) Qualora nell'arco di un quinquennio, il titolare sia incorso in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi.

e) Nel caso in cui il servizio sia ingiustificatamente sospeso per almeno due mesi consecutivi e/o per un periodo di tre mesi nell'arco di un anno.

f) Qualora siano state violate le norme sulla trasferibilità delle licenze.

g) Qualora sia stata accertata l'inosservanza di un provvedimento di sospensione disposto dall'Amministrazione Comunale.

- h) L'ufficio, subordinatamente agli esiti di una diffida a ricostituire entro un termine comunque non inferiore a.....giorni le condizioni normali del servizio, avvia il procedimento per la decadenza del titolo anche qualora sia stato accertato che:
- Il titolare svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio;
 - Il servizio non sia stato attivato entro il termine stabilito nel provvedimento autorizzato;
 - Siano venute meno e non ricostituite le condizioni relative alla copertura assicurativa minima richiesta dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività;
 - Risultino violate le norme sul cumulo di più licenze e autorizzazioni previste dal presente regolamento.
- i) L'Ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento di decadenza all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione degli atti di competenza.

Articolo 43

Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione

1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o altri aventi causa.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 44

Norme transitorie, di rinvio e di adeguamento alle disposizioni del regolamento

1. L'organico per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovetture, in sede di prima applicazione del presente regolamento, è stabilito nel numero di 2 autorizzazioni per il Comune di Arcidosso.
2. Per l'assegnazione delle autorizzazioni disponibili, i bandi di concorso saranno indetti con la seguente gradualità: per n. 2 autorizzazioni nell'anno 2010.
3. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia, purché compatibili.

Articolo 45

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa generale vigente in materia.